

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503;
VISTO l'art. 20 della L.R. 29/12/2003 n. 21;
VISTO il vigente C.C.R.L.;
VISTO l'art.24 D.L.201/2011 convertito con la legge 214/2011;
VISTA la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica la n.3357 del 10/03/2015, che chiarisce che i soggetti già titolari di diritto a pensione al 31/12/2011 cesseranno dal servizio raggiunti i 65 anni di età.
CONSIDERATO che la Sig.ra Urso Francesca alla data del 31/12/2011 possedeva i prescritti requisiti;
VISTA la vigente legislazione in materia;
VISTA la L.R. n.9/2015;
VISTO il D.A. n. 1543 del 22/07/1988, registrato alla Corte dei Conti il 17/09/1988 reg. n.13 e foglio n. 359 con il quale la sig.ra URSO FRANCESCA nata ad Alessandria della Rocca (AG) in data 11/09/1950 è stata nominata alla qualifica di Operatore Tecnico, con decorrenza 01/08/1988;
VISTO il D.D.G. n.9453 del 30/09/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 3602 del 19/10/2004, con il quale la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 dell'Ordinamento Professionale del personale con qualifiche non dirigenziali, è stata collocata nella categoria "C6" con decorrenza 01/12/2001;
VISTA la legge n.335, art.2 comma 21 e s.m.i.;
VISTA l'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita;
ACCERTATO che in data 11/09/2015 la sig.ra URSO FRANCESCA raggiunge il 65 anno di età e che, pertanto, occorre procedere, ai sensi del vigente C.C.R.L., alla risoluzione del rapporto di lavoro e cancellazione della stessa dal ruolo di appartenenza a far data dal 01/10/2015;

DECRETA

(Articolo Unico)

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/10/2015, il rapporto di lavoro della sig.ra URSO FRANCESCA, nata ad Alessandria della Rocca (AG) in data 11/09/1950 categoria "C" è risolto per raggiungimento del limite di età e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana.

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10.

Palermo, li 26/08/2015

IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giannanco

Istruttore Direttivo
N. De Luca

Il Dirigente del Servizio 15
G. Stimolo